

Statuto



G. Di Vittorio società cooperativa sociale ONLUS

VIA DEL CESARINO, 38 54100 MASSA | P.IVA 0019448045

PEC DIVITTORIO_INFO@LEGALMAIL.IT

G. DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

STATUTO

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15.10.2022 (Massa)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA DELLA COOPERATIVA

Art. 1) Denominazione e Sede

È costituita, con sede nel Comune di Massa, la società cooperativa denominata “G. DI VITTORIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS”.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi, e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2) Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) Scopo

La cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi in riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 primo comma lettera a) e s.m.i. e lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come espressamente indicati all'art. 1 primo comma lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. ed art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i..

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, per lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere nel rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore

rapporto di lavoro, in forma subordinata, od autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Art. 4) Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci in relazione al primo comma lettera

A della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i., (gestione di servizi socio-assistenziali, sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi) ha per oggetto:

- a) l'organizzazione e/o la gestione di comunità-alloggio, comunità educative, centri di accoglienza, centri diurni, centri di aggregazione, soggiorni-vacanze per minori;
- b) l'attività di animazione e di turismo sociale;
- c) l'organizzazione e/o la gestione di asili nido e di altre attività educative rivolte alla prima infanzia;
- d) l'organizzazione e/o la gestione di progetti-giovani in generale e di progetti ed eventi specifici rivolti alla prevenzione del disagio giovanile;
- e) l'organizzazione e/o la gestione di progetti ed interventi educativi di preformazione e formazione professionale, volti al recupero ed alla riabilitazione di minori e giovani portatori di situazioni di disagio sociale e/o psichico;
- f) l'organizzazione e/o la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di soggetti già dediti ad abuso di farmaci, alcolici e stupefacenti;
- g) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti a portatori di handicap fisico e/o psicofisico quali:
 - centri ed attività riabilitative;
 - centri ed attività di socializzazione e di preformazione professionale;
 - attività di assistenza domiciliare;
 - strutture residenziali;
 - interventi di inserimento ed integrazione scolastica e di supporto socio-educativo extrascolastico
- h) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti e non autosufficienti quali:
 - centri diurni sociali e protetti;
 - residenze assistite e protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA);
 - assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata (ADI);
 - soggiorni vacanza;
- i) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti a soggetti affetti da disturbi o disabilità di tipo psichico e/o psichiatrico quali:
 - strutture semiresidenziali e residenziali in genere;
 - assistenza domiciliare sia sociale che infermieristica e riabilitativa.
- j) l'organizzazione e/o la gestione di interventi sociali in genere volti alla assistenza ed integrazione degli extracomunitari e dei nomadi;

- k) l'organizzazione e/o la gestione di ogni altro servizio rivolto alla attuazione sul territorio di interventi previsti dalla normativa e dalla programmazione nazionale, regionale e locale in campo sociale, socio-sanitario ed educativo;
- l) la progettazione, coordinamento, gestione, valutazione, effettuazione di docenze e tutorship di progetti formativi, sia autofinanziati che finanziati da fondi di provenienza regionale, nazionale o comunitaria destinati ai propri lavoratori;
- m) attività educative, di insegnamento e complementari all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado oltre che di ausilio alla didattica istituzionale delle stesse scuole;
- n) promozione, sviluppo, progettazione, partecipazione e gestione di iniziative di welfare, ricreative, culturali e di socializzazione in particolare nei settori di attività della cooperativa e anche per conto di soggetti pubblici e privati.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, in relazione al primo comma lettera B della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i., potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 e s.m.i., quali:

- a) servizi di pulizie, disinfestazioni, deblattizzazioni e derattizzazioni;
- b) attività di giardinaggio e vivaismo;
- c) manutenzione aree a verde pubblico e aree urbane e sistemazione arredi urbani;
- d) servizi di igiene ambientale, raccolta rifiuti, gestione aree ecologiche, eco stazioni, centri di raccolta, anche differenziata, e attività di commercializzazione dei materiali di recupero;
- e) attività agricole, naturalistiche, forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse;
- f) gestione magazzini e servizi di logistica;
- g) gestione strutture/impianti sportivi e organizzazione attività sportive;
- h) servizi museali, servizi presso teatri e centri culturali e/o in occasione di eventi anche a carattere temporaneo in genere, ivi comprese le attività di biglietteria, sorveglianza, accoglienza, informazione;
- i) servizi bibliotecari, ivi comprese le attività di accoglienza, sorveglianza, informazione, archiviazione, aggiornamento software gestionali e banche dati, catalogazione e sistemazione dei materiali;
- j) servizi di portierato, centralino, sorveglianza;
- k) servizi di trasporto di persone e cose, servizi di consegna, fattorino, facchinaggio, traslochi;
- l) gestione lavanderie civili e industriali e servizi di lavanolo;
- m) servizi di ristorazione, gestione centri cottura, servizi-mensa;
- n) servizi di trasporto sociale e sanitario;
- o) gestione di strutture e servizi per l'accoglienza, la cura e la sorveglianza degli animali;
- p) gestione mailing, videoscrittura, gestione banche dati e servizi data entry;
- q) gestione archivi, servizi di archiviazione dati, servizi di archiviazione digitale;
- r) produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento, imballaggio - termosaldatura - cellophanatura - blisteratura - confezionamento in genere;
- s) legatoria, pelletteria e confezioni;

- t) attività di sartoria in genere;
- u) attività di falegnameria, idraulica, edilizia, manutenzioni minute, ordinarie, servizi di facility management;
- v) progettazione e installazione impianti elettrici;
- w) pubblicità e pubbliche affissioni;
- x) produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;
- y) commercializzazione articoli da arredo;
- z) redazione e pubblicazione riviste, libri e periodici;
- aa) trascrizione in braille;
- bb) trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;
- cc) registrazione convegni, consigli, seminari;
- dd) conduzione di agenzie pubblicitarie;
- ee) impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;
- ff) servizi informatici;
- gg) servizi tipografici;
- hh) organizzazione di eventi, manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali, ivi comprese le attività di progettazione, organizzazione e gestione di allestimenti di mostre d'arte, visite guidate, laboratori didattico-espressivi in ambito artistico e attività di commercializzazione e pubblicazione ad esse connesse;
- ii) agenzia viaggio e turismo sociale;
- jj) distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;
- kk) consegne e ritiri a domicilio;
- ll) servizi di telemarketing ed indagini di mercato;
- mm) gestione circoli sociali, ricreativi, spazi polivalenti, spazi attrezzati per attività di co-working;
- nn) gestione di strutture ricettive (hotel, ostelli, b&b, campeggi ecc.), ristoranti, bar e attività di catering;
- oo) gestione arenili, spiagge attrezzate, stabilimenti balneari;
- pp) commercio di prodotti alimentari e non;
- qq) gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, rimessaggi caravan, camper, roulotte e imbarcazioni;
- rr) gestione di officine, carrozzerie, servizi di lavaggio vetture;
- ss) attività di riparazione e vendita biciclette;
- tt) gestione di laboratori/botteghe artistiche e artigiane;
- uu) amministrazione di condomini e servizi condominiali, ivi comprese le attività di gestione di contesti abitativi solidali/co-housing, servizi di supporto ad essi connessi e servizi di portierato sociale;
- vv) servizi di back office, front-office, call center, contact center, Centri di Prenotazione Unica (CUP);
- ww) gestione attività di conto-vendita;
- xx) attività di onoranze funebri e attività cimiteriali;
- yy) gestione edicole;
- zz) fornitura Service audio/video;

- aaa) gestione studio di registrazione, sala prove, produzione, commercializzazione e distribuzione di supporti fonografici e video;
- bbb) gestione di laghi per pesca sportiva;
- ccc) promozione, progettazione e realizzazione strumenti e ausili innovativi nell'ambito delle attività di riabilitazione;
- ddd) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- eee) attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di inclusione al lavoro dei soggetti svantaggiati. Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A e B, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* Codice Civile.

SOCI

Art. 5) Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Premesso che il lavoro in campo sociale ha come obiettivi fondamentali la prevenzione del disagio e la finalità dell'integrazione sociale di quanti si trovano in condizioni di difficoltà e/o handicap sotto il profilo sociale, fisico o relazionale, l'operatore appartenente alla cooperativa sociale dovrà ispirare la sua attività ed il suo comportamento ai seguenti principi:

- Accettazione e rispetto della persona;
- Espressione della propria competenza professionale;
- Disponibilità alla collaborazione e alla interdisciplinarietà;
- Capacità di instaurare rapporti improntati alla correttezza e alla lealtà rispetto alla cooperativa.
- Sono soci lavoratori coloro che:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici

ed alla decisione sulla loro destinazione;

- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i..

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Art. 6) Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) impegno al versamento della tassa di ammissione;
- d) ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere nella misura stabilita dagli organi sociali competenti che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con le presenti disposizioni, e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a) dovranno indicare:

- 1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;

4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A/R o, in alternativa, comunicata al socio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in particolare in caso di comunicazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, la delibera deve essere spedita all'indirizzo di posta elettronica aziendale fornito al socio o agli specifici recapiti che siano stati espressamente forniti al socio dalla Cooperativa o comunicati dal socio, e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 25.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare con riferimento a quanto previsto all'articolo 5 del presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea, dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Art. 7) Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;
- c) a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- e) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Cooperativa, del Codice Etico, del MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8) Divieti

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 9) Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10) Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto

di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 11) Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso corrispondente a quello previsto dal contratto con il quale è stato attivato il rapporto di lavoro; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che può proporre opposizione innanzi il Tribunale competente nei termini di legge. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12) Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 Codice Civile;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.
- l) interdetto o inabilitato o fallito;
- m) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- n) che abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- o) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con accesso a strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- p) che abbia subito un licenziamento per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro subentrato nell'appalto;
- q) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbia comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze finalizzate al perseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, il Consiglio ha la facoltà di non escludere il socio cooperatore che abbia raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovi nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13) Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta oppure mediante gli strumenti informatici di comunicazione interna in uso che consentono la conferma certa di ricezione della documentazione. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione in materia di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6. Eventuali controversie tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Tribunale Competente.

Art. 14) Liquidazione dei soci

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 30 e 26 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92 e s.m.i.; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

In ogni caso, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 15) Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 16) Modalità liquidazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17) Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e s.m.i., nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui gli articoli 5 e 6 della stessa legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18) Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con

i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 27 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) Trasferimento azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, Codice Civile.

Art. 20) Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un Sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21) Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 20.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 Codice Civile.

La delibera di emissione di cui all'articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22) Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992 e s.m.i. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di

nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 23) Assemblea speciale dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 24) Altri strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 25) Regolamento

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'articolo 6, legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m.i..

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza

dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Art. 26) Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27) Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
 - dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00);
 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), destinati alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo

scioglimento.

Art. 28) Versamento delle quote dei soci cooperatori

Le quote potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29) Trasferibilità delle quote dei soci cooperatori

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 30) Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza e in conformità ai principi di legge, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e s.m.i., nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e s.m.i.;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 27.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni precedenti, di destinare i residui attivi, alle riserve indivisibili, salvo quanto indicato nella precedente lettera b).

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ORGANI SOCIALI

Art. 31) Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 32) Modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", in aggiunta anche on line, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; in particolare in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica aziendale fornito al socio o agli specifici recapiti che siano stati espressamente forniti al socio dalla Cooperativa o comunicati dal socio.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta ad una delle ipotesi sopra previste, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di favorire la partecipazione dei soci, potrà essere previsto l'intervento all'Assemblea ordinaria o straordinaria, in alternativa alla presenza fisica o mediante delega, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati con idonei mezzi di telecomunicazione audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e della parità di trattamento tra i soci, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione la modalità di svolgimento della riunione;

nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici ascrivibili alla Cooperativa venisse sospeso in modo prolungato il collegamento con uno o più intervenuti collegati in audio/videoconferenza, valgono le norme previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 33) Assemblee

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 17 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro

attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;

- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai densi dell'articolo 26 delle presenti disposizioni;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 4 (quattro) mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i 6 (sei) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- 3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Art. 34) Validità delle assemblee

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 35) Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

Art. 36) Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 Codice Civile.

L'Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Regionali cui la cooperativa

aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

Art. 37) Verbali

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni, devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 38) Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Ove non si verificassero i presupposti di legge è facoltà del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate il Consiglio di Amministrazione provvede a suddividere i soci della cooperativa in aggregati territoriali, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali aggregati territoriali potranno essere creati anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascun aggregato non può essere formato con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci.

Qualora il numero di soci di un aggregato si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci all'aggregato territoriale più vicino.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Nell'assemblea generale i delegati sono sottoposti al vincolo di mandato, e dovranno quindi riportare fedelmente i voti e i pareri: favorevoli, contrari, e di astensione, espressi in sedi di assemblea separata su tutti i punti all'ordine del giorno.

Tutti i delegati debbono essere soci. Ogni assemblea separate eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati alla Assemblea generale.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle

assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 39) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero cinque a numero diciannove consiglieri. I soci sovventori, i soci persone giuridiche, o mandatari delle persone giuridiche, i soci ordinari, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale. I consiglieri sono dispensati da prestare cauzione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax, email o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

È consentito che le riunioni di Consiglio di amministrazione si svolgano con gli intervenuti anche dislocati in più luoghi collegati con idonei mezzi di audio/video conferenza, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e della parità di trattamento tra i consiglieri, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;

vengano indicati nell'avviso di convocazione la modalità di svolgimento della riunione;

nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più intervenuti collegati in audio/videoconferenza, valgono le norme previste dalla legislazione vigente in materia.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale

il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa, aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies Codice Civile. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Art. 40) Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile.

Art. 41) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un membro del Consiglio.

Art. 42) Il Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente riservata ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile ai soci finanziatori.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 43) Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del Collegio Sindacale ove

nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 44) Foro Competente

Qualsiasi controversia di qualsiasi genere, che dovesse sorgere tra la Cooperativa medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativamente al rapporto sociale e mutualistico o all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione, sarà affidata alla cognizione esclusiva del Foro Competente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45) Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 46) Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47) Regolamenti interni

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 48) Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30, 46 del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.